

# Legge 177/2024 e riforma del Codice della Strada

## Cosa cambia per la mobilità ciclistica



# Tappe recenti della normativa

- 
- |             |  |
|-------------|--|
| <b>2020</b> | Il DL 76/2020, convertito nella legge 120/2020, introduce sei nuovi dispositivi che interessano la mobilità ciclistica: <ol style="list-style-type: none"><li>1. corsia ciclabile,</li><li>2. corsia ciclabile per il doppio senso ciclabile,</li><li>3. casa avanzata (oggi zona di attestamento ciclabile),</li><li>4. uso ciclabile delle corsie preferenziali dei mezzi pubblici,</li><li>5. zona scolastica,</li><li>6. strada urbana ciclabile E-bis</li></ol> |
| <b>2022</b> | Il Piano Generale della Mobilità Ciclistica (PGMC) con l'allegato B fornisce le linee guida tecniche per l'esecuzione dei nuovi dispositivi  |
| <b>2024</b> | La legge 177/2024 modifica le norme del Codice della Strada che riguardano i dispositivi della legge 120/2020 e rimanda le norme di dettaglio ai decreti attuativi   |
-

# Interventi realizzati prima del 14 dicembre 2024

Non devono necessariamente essere rimossi, modificati o adeguati per effetto della Legge 177.

La **retroattività** delle norme deve essere espressamente prevista dalla legge stessa.

**Delibere** o **determine** di approvazione dei progetti sono soggette alla legislazione vigente al momento della loro adozione. Lo stesso vale per gli interventi realizzati in esecuzione di esse.

Anche la **manutenzione** e il **ripristino** degli interventi già realizzati non richiedono necessariamente l'adeguamento alla nuova normativa.

# Interventi approvati/appaltati prima del 14 dicembre 2024

## Progetti approvati:

- l'atto di approvazione (dal PFTE in avanti) è sottoposto alla normativa del momento dell'adozione, precedente alla Legge 177.

## Progetti già appaltati:

- sono sottoposti alla normativa del momento dell'adozione, precedente alla Legge 177;
- c'è stato un **legittimo affidamento** degli operatori economici nella procedura, in caso di avvenuta aggiudicazione, e/o delle **obbligazioni giuridicamente vincolanti** assunte, nel caso di avvenuta sottoscrizione del contratto; una conclusione differente potrebbe comportare contenziosi e/o maggiori costi a carico dell'ente.

# Interventi approvati dopo il 14 dicembre 2024

Come operare nel periodo tra il 14 dicembre 2024 e la pubblicazione dei regolamenti e decreti attuativi ? (i termini di legge per questi atti non sono quasi mai rispettati, alcuni non sono mai arrivati o sono arrivati dopo anni)

La Legge 177 **non ha eliminato i dispositivi ciclabili** della Legge 120/2020 eccetto la corsia bus+bici. Ha modificato alcune norme e ha, soprattutto, rimosso alcune indicazioni definitive di segnaletica.

Le modifiche non eliminano la **possibilità di continuare ad applicare i dispositivi ciclabili** della Legge 120/2020.

Un gruppo di esperti professionisti, anche con il contributo del Centro Studi Fiab, ha pubblicato una **guida** che offre ad amministratori, funzionari e tecnici, una base di **elementi tecnici, argomenti giuridico-amministrativi e riferimenti normativi, per realizzare nuovi interventi.**



# 1. Corsia ciclabile

## 2. Corsia per il doppio senso ciclabile

Per i nuovi progetti, obbligo di verificare l'impossibilità di realizzare, al posto della corsia ciclabile, una pista ciclabile ex DM 557/1999 (es. indisponibilità dello spazio necessario per una larghezza di 1,50 metri; o, nel caso del doppio senso ciclabile, per i separatori fisicamente invalicabili larghi almeno 0,50 metri).


Rimane applicabile la delimitazione con striscia continua per la corsia a uso esclusivo (non valicabile) e con striscia discontinua per la corsia a uso promiscuo (valicabile).

Nelle more dell'aggiornamento del Regolamento di Esecuzione e dello specifico decreto ministeriale sulle corsie ciclabili, le caratteristiche delle stesse possono essere tratte:

- dalle norme generali del CdS e del Regolamento;
- dalle specifiche del PGMC, fonte giuridica dello stesso livello di quella degli attesi decreti attuativi.

### 3. Zona di attestamento ciclabile

Solo su strade con una corsia per senso di marcia" (non contano le corsie specializzate in prossimità dell'incrocio).



Presenza di una corsia o pista ciclabile lungo la strada. Prima erano richiesti 5 m di corsia o pista. Non essendo più specificata, la lunghezza minima del percorso ciclabile è lasciata alla valutazione del progettista, in relazione alle caratteristiche concrete del contesto dell'intervento.

Segnaletica: restano definite a livello di norma primaria anche le concrete modalità realizzative di questo dispositivo. Eventuali ulteriori caratteristiche e aspetti di segnaletica necessari per la progettazione e realizzazione possono essere tratti dalle norme generali del CdS e del Regolamento, nonché dalle specifiche tecniche contenute nel PGMC, per la corrispondente fattispecie attuale delle "case avanzate".

## 4. Bici e corsie dei mezzi pubblici



La Legge 177 abroga la lettera i-ter dell'art. 7 del CdS e prevede alla lettera i la possibilità di riservare ai mezzi pubblici non più soltanto "strade", ma anche "singole corsie".

Rimane la differente e più ampia possibilità di riservare corsie a determinate categorie di veicoli (art. 6, c. 4, lett. c del CdS), applicabile sulle strade urbane in combinato con l'art. 7, c. 1, lett. A. Le categorie di veicoli a cui riservare una corsia possono comprendere i mezzi di trasporto pubblico e le biciclette.

Sussiste anche la possibilità di individuare una corsia ciclabile affiancata a una corsia riservata al TPL, semplicemente come corsie affiancate.



## 5. Zona scolastica

La Legge 177 lascia invariata la Zona scolastica.

Una zona urbana in prossimità delle scuole caratterizzata da:

- particolare tutela dei ciclisti e dei pedoni
  - delimitazione con appositi segnali inizio/fine
  - limitata o esclusa la circolazione, sosta o fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli
- 
- In attesa delle norme specifiche sulla segnaletica, si può istituire con:
    - limite 30 km/h o inferiore + segnale di pericolo generico con pannello integrativo "zona scolastica"
    - segnaletica di zona residenziale con pannello integrativo che precisi le modalità della gestione del traffico nella "zona scolastica"
    - divieto di accesso in determinate fasce orarie (tipicamente ingresso e uscita degli studenti) eccetto biciclette.



## 6. Strada urbana ciclabile E-bis

Non vi sono nuove prescrizioni immediatamente operative. Non è più necessaria la presenza di banchine pavimentate, marciapiedi, segnaletica orizzontale.

Segnaletica verticale: non era definita dalla Legge 120/2020 e non è definita ora.

Pertanto la situazione giuridica non muta e questo dispositivo può essere applicato anche ora. Anzi, mancando il requisito delle banchine pavimentate, dei marciapiedi e della segnaletica orizzontale, può essere utilizzato in modo più semplice e ampio.

La norma non vieta di aggiungere la segnaletica orizzontale e un pannello integrativo di forma quadrata recante "Strada urbana ciclabile" e sotto la scritta "Priorità a" seguita dal simbolo di velocipede.

Rimane l'obbligo dei 30 km/h con relativa segnaletica.



# Riferimenti bibliografici

## RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA E INTERVENTI CICLABILI AI SENSI DEL D.L. 76/2020: E ADESSO COSA SUCCEDA?

---

Documento redatto a cura di:

**Andrea Colombo** esperto legale in mobilità sostenibile e sicurezza stradale  
**Alfredo Drufuca** ingegnere, direttore tecnico di Polinomia srl

25 novembre 2024

[https://www.fiab.info/download/Riforma\\_CdS\\_e\\_dispositivi\\_ciclabili.pdf](https://www.fiab.info/download/Riforma_CdS_e_dispositivi_ciclabili.pdf)

The background of the slide is a solid blue color with a repeating pattern of white silhouettes of people riding bicycles. The silhouettes are arranged in a grid-like fashion, creating a textured effect.

# Grazie

Per maggiori informazioni:

Massimo GASPARDO MORO

Coordinatore Centro Studi

cell. 333 3882015

email [massimo.gaspardomoro@fiabitalia.it](mailto:massimo.gaspardomoro@fiabitalia.it)